

n.	FAQ	<b>B1.2: Investimenti di intermedia dimensione - B3.3: Ciclo delle macerie</b>
1	<b>Quali sono le finalità del Bando</b>	<p>Il Bando si caratterizza per 2 distinte finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalità B1.2, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti di media dimensione;</li> <li>- Finalità B3.3, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nell'ambito del "Ciclo delle macerie".</li> </ul> <p>La scelta della finalità perseguita dal programma per cui si richiedono le agevolazioni va fatta dall'impresa proponente al momento della presentazione della domanda. A seconda della tipologia di finalità perseguita, il programma dovrà assumere le specifiche caratteristiche appositamente disciplinate dalla normativa.</p>
2	<b>Chi può accedere alle agevolazioni?</b>	<p>Possono accedere alle agevolazioni tutte le tipologie di imprese di Piccole, Medie o Grandi dimensioni.</p> <p>Per investimenti superiori ad Euro 5.000.000,00 i proponenti devono essere costituiti in forma di società di capitale, ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del Codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, avviato la propria attività da almeno tre anni ed essere in possesso di almeno tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, ovvero, in caso di società di nuova costituzione, incluse le c.d. start-up innovative iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese, avere tra i soci almeno una società di capitali con una quota di partecipazione non inferiore al 25% del capitale sociale e con almeno tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Sono altresì ammesse alle agevolazioni le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.</p>
3	<b>Sono una "impresa in difficoltà" ai sensi del regolamento GBER, posso presentare la domanda di agevolazione?</b>	<p>Ai fini dell'accesso alle agevolazioni le imprese non devono trovarsi in uno stato di difficoltà. Il regime di aiuto definito dal Regolamento GBER, non si applica, infatti, alle imprese che versano in tale condizione. Tuttavia con la modifica del Regolamento GBER (effettuata con Regolamento 2021/1237 del 23 luglio 2021), oltre alla naturale inapplicabilità del Regime generale d'esenzione alle imprese in difficoltà, è stata adottata una specifica deroga a tale principio mediante un'apertura all'applicabilità del Regolamento a quelle imprese che sono entrate in difficoltà nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 a condizione che non lo fossero al 31.12.2019 (articolo 1, comma 1, lettera d) Regolamento 2021/1237 del 23 luglio 2021). Tale previsione (esplicitamente contenuta in alcuni bandi mediante l'esplicito riferimento alla data del 31.12.2019) si applica esclusivamente alle imprese in difficoltà, pertanto, qualora alla data di presentazione della domanda la proponente non si trovasse in stato di difficoltà (secondo le modalità previste dal Regolamento) non ricade in tale condizione.</p> <p>Inoltre, qualora la proponente, in stato di difficoltà al momento della presentazione della domanda, facesse richiesta di accesso al regime del Temporary Framework COVID, la verifica sull'assenza dello stato di difficoltà andrà effettuata con riferimento al 2019 così come previsto al punto 92 della sezione 3.13 del TF fatte salve le eccezioni introdotte dal medesimo punto 92 (riferite alle micro e piccole imprese).</p> <p>Possono pertanto verificarsi le seguenti condizioni per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Regolamento GBER (regime "ordinario") e/o della sezione 3.13 del Temporary Framework COVID:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'impresa alla data di presentazione della domanda <b>non si trova</b> in stato di difficoltà e pertanto <b>può presentare domanda senza alcun problema;</b></li> <li>- l'impresa alla data di presentazione della domanda <b>si trova</b> in stato di difficoltà e pertanto <b>può presentare domanda a condizione che non lo fosse al 31.12.2019</b> (ai sensi della modifica al GBER introdotta dal Regolamento 2021/1237 del 23 luglio 2021 e della previsione del punto 92 del TF Covid).</li> </ul>

4	<b>Cosa si intende per contratto di rete?</b>	<p>Il contratto di rete è la fattispecie giuridica disciplinata dall'art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33) e successive modifiche ed integrazioni (<a href="http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/">http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/</a>).</p> <p>Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono anche ammissibili i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera).</p>
5	<b>Quanti soggetti possono partecipare al contratto di rete?</b>	<p>Il contratto di rete deve essere composto da un numero minimo di 3 imprese e fino ad un massimo di 6.</p>
6	<b>Qual è la tempistica per la determinazione della dimensione di impresa?</b>	<p>Il momento in cui viene effettuata la verifica dei parametri occupazionali e finanziari, con la conseguente attribuzione della qualifica di micro, piccola, media e grande impresa (cfr. nona riunione 26.10.2012 della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive), è quello dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato antecedente alla data di presentazione della domanda. Non sono rilevanti i bilanci chiusi ed approvati successivamente a tale data, neanche nel caso si determini un incremento delle dimensioni aziendali. Anche la verifica dell'esistenza di imprese partner/associate o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di presentazione della domanda sulla base dei dati in possesso della società a tale data e delle risultanze del registro delle imprese. I controlli sulla dimensione di impresa vengono quindi effettuati nella fase di accoglibilità della domanda, cioè nella fase orientata alla verifica della correttezza e completezza dei dati e documenti forniti con la domanda e necessari per la valutazione complessiva della stessa.</p>
7	<b>Cosa succede se, per effetto di quanto contenuto nell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, un'impresa verifica di aver superato le soglie per l'individuazione della dimensione di impresa?</b>	<p>Se un'impresa, con l'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie per l'individuazione della dimensione d'impresa, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Ciò al fine di garantire stabilità e certezza alle imprese vicine a dette soglie (che correrebbero il rischio di superarle temporaneamente in un anno particolare e/o in mercati volatili). Tuttavia, nel caso in cui il superamento delle soglie non fosse di carattere occasionale, ma risultasse tale da conferire un carattere strutturale alla nuova dimensione (per effetto, ad es., di operazioni di cessione di quote, fusioni, acquisizioni, etc.), diventerebbe automatica l'acquisizione del nuovo status.</p>
8	<b>Quali sono i programmi di investimento ammissibili?</b>	<p>Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo a carattere industriale, turistico e/o di trasformazione di prodotti agricoli, e/o i programmi di investimento per la tutela ambientale. A completamento dei predetti programmi di investimento sono ammissibili i progetti di ricerca e sviluppo.</p>
9	<b>Quali devono essere gli obiettivi dei programmi di investimento per la tutela ambientale?</b>	<p>I programmi di investimento per la tutela ambientale devono avere l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) innalzare il livello di tutela ambientale che deriva dalle attività dell'impresa;</li> <li>b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione Europea che innalzano il livello di tutela ambientale;</li> <li>c) ottenere una maggiore efficienza energetica;</li> <li>d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento;</li> <li>e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;</li> <li>f) risanare i siti contaminati;</li> <li>g) riciclare e riutilizzare i rifiuti prodotti da altre imprese.</li> </ul>

		<p>A tal proposito consultare gli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47 del Regolamento GBER.</p> <p>Ulteriori approfondimenti possono essere effettuati sulla <i>Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01)</i> pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28/06/2014.</p>
10	<b>Qual è l'importo minimo e massimo dell'investimento ammissibile?</b>	<p>Il range di investimenti è differenziato rispetto alle finalità del programma che si vuole realizzare, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i programmi di investimento con finalità B1.2 devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 di euro e non superiori a 20.000.000,00 milioni di euro.</li> <li>- i programmi di investimento con finalità B3.3 devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 200.000,00 di euro e non superiori a 3.000.000,00 milioni di euro.</li> </ul>
11	<b>Che tipo di agevolazioni finanziarie sono previste?</b>	<p>Il mix di agevolazioni a cui si può accedere è costituito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. finanziamento agevolato;</li> <li>b. contributo in conto impianti;</li> <li>c. contributo diretto alla spesa</li> </ol> <p>La scelta del mix di agevolazione è effettuata dall'impresa al momento della presentazione della domanda direttamente nel Piano di impresa. E' possibile prevedere anche solo una tra le tipologie di cui alle lettere a) e b), ma non è possibile richiedere il solo contributo alla spesa in quanto questo è associato alle spese per Consulenza (per le PMI) nell'ambito di un programma produttivo oppure ai progetti di ricerca e sviluppo che, tuttavia, non possono essere presentati se non congiuntamente ad un programma produttivo o di tutela ambientale.</p> <p>Complessivamente le agevolazioni non possono superare il 75% dell'intero programma ammissibile ed il loro ammontare è comunque determinato nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dallo specifico regime di aiuti ai sensi del quale si si richiedono le agevolazioni. L'ammontare del contributo dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dell'impresa, oltre che dalla tipologia del regime di aiuto applicabile.</p>
12	<b>Da cosa dipende la percentuale di contributo in conto impianti a disposizione di ciascuna impresa?</b>	<p>L'ammontare dell'agevolazione pubblica dipende dai massimali di aiuto massimi previsti dai regimi di aiuto espressi in ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda). Sull'ESL influiscono i seguenti elementi: la tipologia di investimento da realizzare, la localizzazione dell'iniziativa, la dimensione d'impresa del soggetto proponente.</p> <p>Definita la percentuale massima di ESL applicabile sulla base degli elementi di cui sopra, l'ammontare dell'agevolazione dipende da diversi fattori quali: planning temporale degli investimenti, valore del tasso di riferimento, rating riconosciuto all'impresa.</p>
13	<b>Cosa si intende per contributo diretto alla spesa?</b>	È il contributo, a fondo perduto, concesso sulle spese da sostenere per un progetto di ricerca e sviluppo e sulle spese di Consulenza sostenute da PMI nell'ambito di un programma produttivo.
14	<b>Le spese ammissibili comprendono l'IVA?</b>	No, l'Iva non è ammissibile alle agevolazioni, salvo quando sia realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e non sia dallo stesso recuperabile.
15	<b>Come si presenta la domanda?</b>	Esclusivamente online, registrandosi nell'area riservata del sito. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. La domanda di agevolazione, il piano d'impresa e le Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della società. Alla domanda devono inoltre essere allegati tutti gli ulteriori documenti necessari per condurre l'analisi istruttoria, quale a titolo esemplificativo la Relazione tecnica.
16	<b>Cosa significa pagare con conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva?</b>	Il soggetto beneficiario deve utilizzare un solo conto corrente bancario per i pagamenti relativi al programma di investimenti oggetto delle agevolazioni. Il conto corrente potrà essere utilizzato, però, anche per effettuare altre tipologie di operazioni bancarie (cd "utilizzo in via non esclusiva").

17	È possibile aver avviato gli investimenti precedentemente alla data di presentazione della domanda?	Sì, ma in questo caso è possibile richiedere le agevolazioni solo in termini di de minimis. Attenzione però, l'investimento deve essere stato avviato comunque successivamente alla data del 18 gennaio 2017.
18	Nel caso in cui l'azienda intenda acquistare un capannone industriale ed in relazione a ciò stipula, in data antecedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione un contratto preliminare di acquisto versando una somma a titolo di caparra confirmatoria, il suddetto immobile viene considerato agevolabile?	Sì, esso non costituisce di per sé elemento ostativo all'ammissibilità della spesa a meno che dalla lettura del testo del contratto preliminare non emergano elementi che rendano irreversibile l'acquisto. Un elemento ostativo, in tal senso, potrebbe essere rappresentato, ad esempio, dal pagamento di un anticipo in conto prezzo.
19	Qual è il titolo di disponibilità di un immobile che può essere considerato atto non giuridicamente vincolante per l'investimento proposto?	Un preliminare di acquisto che preveda caparra confirmatoria può costituire un documento idoneo ad evidenziare l'acquisizione della futura disponibilità sul bene prossimo oggetto di investimento. Attenzione, il documento non deve contenere elementi che rendano irreversibile l'accordo, come ad esempio il pagamento di un anticipo in conto prezzo.
20	Come viene valutato il programma e l'impresa proponente?	<p>La valutazione riguarderà i seguenti criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ credibilità del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aderenti, in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale e sui dati degli ultimi tre bilanci approvati;</li> <li>▪ coerenza del progetto imprenditoriale con gli obiettivi PNC Sisma, come ricavabili dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e dalle ordinanze commissariali;</li> <li>▪ fattibilità tecnica del programma degli investimenti;</li> <li>▪ fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale basata sui dati degli ultimi tre bilanci approvati e delle coperture finanziarie del programma.</li> </ul> <p>In aggiunta a tali criteri, qualora il programma degli investimenti sia relativo al "Ciclo delle macerie" (sottomisura B3.3) saranno valutati gli ulteriori due criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ caratteristiche del prodotto trasformato;</li> <li>▪ efficacia in termini di riciclo, recupero e diminuzione dei rifiuti.</li> </ul>

21	<b>Come vengono valutati i parametri relativi al soggetto proponente?</b>	<p>Il soggetto proponente è tenuto a descrivere nel piano di impresa, il profilo dell'impresa, la sua storia, la compagine sociale, il management ed a fornire qualunque informazione volta ad attestarne la credibilità in relazione al programma degli investimenti da sostenere.</p> <p>Qualora l'impresa proponente avesse una sede operativa nel cratere antecedentemente alla data del 18 gennaio 2017 verrebbe riconosciuta una maggiorazione del punteggio relativa al criterio di valutazione "Soggetto proponente" riconoscendo, in automatico, il punteggio massimo pari 9 associato a "competenze adeguate".</p> <p>In aggiunta, l'impresa deve produrre un'apposita dichiarazione in cui attesta il superamento di tre specifici parametri di valutazione costruiti sulla base degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Per una migliore comprensione della procedura di calcolo si rimanda al relativo <u>Tool di calcolo</u>.</p>
22	<b>Come vengono valutati i parametri relativi agli aspetti tecnici del programma?</b>	<p>E' prevista la presentazione, oltre al piano di impresa, di un'apposita relazione tecnica asseverata e giurata rilasciata da un tecnico di parte e non ricompreso nella compagine sociale del proponente, che attesti il rispetto dei requisiti necessari per il superamento degli aspetti tecnici ed in merito alle specificità dei programmi in relazione alla loro natura.</p>
23	<b>Come vengono valutati i parametri relativi agli aspetti economico finanziari?</b>	<p>La valutazione si basa su tre specifici parametri calcolati in base ai dati degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ed in relazione alle previste coperture finanziarie dello stesso.</p> <p>Per una migliore comprensione della procedura di calcolo si rimanda al relativo <u>Tool di calcolo</u>.</p>
24	<b>Criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicato dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione Europea - In che modo incide sul punteggio "P" del rating lo scostamento del dato di decadimento dei finanziamenti dell'area geografica di localizzazione degli investimenti richiesti alle agevolazioni rispetto al dato medio nazionale? Più specificamente, come si calcola l'incremento/decremento del punteggio?</b>	<p>Nel caso in cui si registrasse un dato di decadimento del settore di attività e dell'area geografica di localizzazione degli investimenti ammessi alle agevolazioni maggiore di quello medio nazionale, il punteggio del rating subirebbe una "penalizzazione", ovvero verrebbe abbassato applicando i valori indicati nelle tabelle presenti nel Disciplinare per il calcolo del rating (allegato 3 al provvedimento integrativo di cui all'articolo 2 comma 3 del bando). Viceversa, qualora si registrasse un dato di decadimento minore di quello medio nazionale, al punteggio del rating si applicherebbe un "bonus", ovvero un aumento corrispondente ai valori indicati nelle stesse tabelle.</p>
25	<b>Criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicato dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione Europea - "Il punteggio (P) viene assegnato sulla base della media dei</b>	<p>La ponderazione deve essere effettuata sui punteggi degli indici ottenuti per ciascun esercizio.</p>

	<p>valori desumibili dagli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, tramite applicazione dei seguenti indici di ponderazione: esercizio n-67% e esercizio n-1 33%". Nel calcolo del punteggio (P) la ponderazione deve essere effettuata sui punteggi degli indici ottenuti per ciascun esercizio oppure sui singoli dati di bilancio e, conseguentemente, sul risultato ottenuto?</p>	
26	<p>Qual è il punteggio minimo di ammissibilità della domanda di agevolazione presentata?</p>	<p>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito, a valle dell'analisi istruttoria, il punteggio minimo in ogni parametro di valutazione. Qualora l'impresa non ottenesse il punteggio minimo anche su uno soltanto dei parametri di valutazione, la domanda di agevolazione verrebbe rigettata.</p>
27	<p>Come classificare gli investimenti in produzione di energia da fonte rinnovabile tramite fotovoltaico?</p> <p>Quale è la corretta classificazione delle spese tra le macrocategorie "Opere Murarie ed Assimilate" ed "Impianti macchinari ed Attrezzature"?</p>	<p>I progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile attraverso fotovoltaico possono essere ricondotti tra gli investimenti di tutela <u>ambientale</u> o tra quelli di natura <u>produttiva</u>. In funzione della scelta dell'impresa, possono verificarsi le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. un'impresa che è già attiva nella produzione di energia può presentare un investimento per la produzione di energia da fonte fotovoltaica, classificandolo alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>a.1) Come un <u>investimento produttivo</u>, ed in tal caso il costo agevolabile sarebbe l'intero costo dell'investimento. In questo caso l'impresa sarebbe comunque soggetta alle limitazioni/esclusioni previste dal Regolamento GBER ai sensi dell'articolo 14 e 17.</li> <li>a.2) Come un investimento in <u>tutela ambientale</u> (articolo 41) ed in tal caso il costo agevolabile, in congruenza con quanto disposto dall'art.41 comma 6. Lett. b) del GBER, sarebbe identificato sulla base di uno scenario controfattuale che mette a confronto l'investimento con uno analogo, sostenuto senza l'aiuto pubblico (effetto incentivazione). In tal caso il costo agevolabile potrebbe subire una sostanziale riduzione legata alla possibilità di finanziare il solo costo supplementare determinato rispetto ad un investimento analogo sostenuto senza l'aiuto pubblico.</li> </ul> </li> <li>b. Un'impresa che è attiva in un settore diverso da quello della produzione di energia presenta un investimento per produzione di energia da fonte fotovoltaica classificabile come tutela ambientale (articolo 41). Tale investimento, svolto come accessorio alla propria attività (che non muterà il codice ATECO e che corrisponderà pertanto a quello dell'investimento) può rientrare nell'ambito della tutela ambientale solo per la quota parte d'impianto dimensionato per soddisfare i propri consumi industriali. Un eventuale sovradimensionamento dell'impianto</li> </ul>

sarebbe stralciato dalla quota agevolabile così come sarebbe riconducibile ad un investimento di carattere industriale (e non ammissibile se richiesto nell'ambito della tutela ambientale) e non ambientale la quota parte dimensionata per sopperire ai fabbisogni di edificio nell'ambito delle prescrizioni del Decreto Requisiti Minimi per gli edifici (Decreto Interministeriale del 26 Giugno 2015) e del decreto 28 del 3 Marzo 2011.

**SPECIFICA SU CORRETTA CLASSIFICAZIONE SPESE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Le spese per l'impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica sono classificate in 'IMA' (impianti, macchinari ed attrezzature) qualora l'oggetto dell'investimento sia volto alla produzione di energia così come nel caso a.1). Nel caso in cui l'impresa presenti un investimento produttivo diverso dalla produzione di energia ma intenda realizzare un impianto fotovoltaico, la corretta classificazione è 'OMA' (opere murarie ed assimilate) qualora l'energia sia dimensionata per i servizi di edificio. Qualora invece sia dimensionata per l'alimentazione degli impianti industriali risulta classificabile tra le IMA.